

ANCITEL (21.01.13) - Segretari - Contratti Informatici obblighi - D.L. n. 179 del 2012

Quesito

A seguito dell'entrata in vigore della legge 221/2012 è stato modificato l'art. 11 comma 13 del codice dei contratti pubblici. Quindi dal 1/1/2013 i contratti in forma pubblica amministrativa dovranno essere stipulati soltanto in forma **elettronica** e non cartacea.

Si chiede di sapere:

- 1) Tale normativa sulla obbligatorietà della stipula degli atti in forma pubblica amministrativa riguarda solo i contratti d'appalto o invece è applicabile per ogni contratto pubblico stipulato dal segretario comunale (convenzioni urbanistiche, concessioni cimiteriali, compravendite etc) ?
- 2) Una volta stipulato il contratto in formato elettronico come si può assolvere al pagamento delle imposte di bollo e di registro?
- 3) Il Repertorio dove vengono registrati i contratti rimarrà cartaceo o invece dovrà divenire elettronico anch'esso?
- 4) Non esistendo una regolamentazione comune per tali atti, come invece previsto per i Notai, è necessario creare una regolamentazione comunale in materia?

Risposta

La norma, avendo modificato una disposizione del codice dei contratti, è da ritenersi applicabile ai soli contratti di appalto di lavori, servizi, forniture, disciplinati dallo stesso codice. Nulla vieta, stante anche la finalità della norma, che l'adempimento sia esteso a tutti i contratti, ad eccezione di quelli (per esempio le concessioni cimiteriali) per i quali possono costituirsi parte persone fisiche sprovviste di firma digitale. In ogni caso, eccezionalmente, le parti sprovviste di firma digitale, ai sensi del l'art 52bis della legge 89/1913 (ordinamento del notariato) (Articolo aggiunto dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 110) possono sottoscrivere il contratto con firma **elettronica**, consistente anche nell'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa (cioè scannerizzando la sottoscrizione autografa), in quanto avvalorata dalla sottoscrizione digitale dell'ufficiale rogante.

Sui contratti stipulati in forma **elettronica** l'imposta di bollo non può essere assolta in modo tradizionale, con l'apposizione delle marche da bollo sul supporto cartaceo, ma deve essere per forza assolta in forma virtuale secondo le modalità previste dall'art. 7 del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004. E' richiesta la stipula di apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate. Per la trasmissione del contratto informatizzato e per il pagamento dell'imposta di registro è necessario prendere contatto con l'agenzia delle entrate di competenza che al momento è tuttora in attesa di disposizioni definitive contrariamente a quanto segnalato in alcuni articoli di agenzie specializzate. Al momento, si consiglia di trasmettere in formato cartaceo copia autentica dell'atto informatico corredato dal mod.f24 di pagamento dell'imposta. Il repertorio dovrà divenire elettronico, ma sono necessarie disposizioni da parte dell'agenzia delle entrate.

In attesa di una disciplina unitaria per gli atti stipulati in forma pubblica amministrativa è opportuno e necessario, anzi è lo stesso articolo che le richiede, che ciascuna amministrazione regolamenti la materia facendo riferimento alle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 110 (Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell'articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69.). Il regolamento, in particolare, dovrà disciplinare le modalità della stipula e della sottoscrizione, la conservazione degli atti e il rilascio di copie.